

Preintesa
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO AZIENDALE
per il personale della Città di Lignano
Sabbiaodoro

2021

Premessa

In data 29.06.2021 l'Ente ha provveduto alla determinazione del fondo risorse decentrate 2021 ai sensi del CCRL FVG 15.10.2018 dando atto che nelle more della definitiva indicazione delle modalità di costituzione della parte variabile del fondo, tale quota non era sottoposta a certificazione.

In data 2.07.2021, ai sensi dell'art. 32 del CCRL FVG 15.10.2021, l'organo di revisione contabile ha certificato la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2021, limitatamente alla parte stabile.

Nella seduta di contrattazione decentrata del 09.07.2021 è stata sottoscritta la preintesa per il CCDIA 2021, accordo economico, sulla base della quantificazione del fondo risorse decentrate 2021 sensi dell'art. 32 del CCRL FVG 15.10.2018.

Successivamente, in data 30.09.2021 è stato sottoscritto il CCRL FVG di interpretazione autentica dell'art. 32, c. 1 e 11 del CCRL FVG 15.10.2021 che ha rideterminato le modalità di quantificazione della quota di parte variabile del fondo.

In data 19.10.2021 l'Ente ha provveduto alla rideterminazione delle risorse variabili del fondo 2021 ai sensi del CCRL FVG 30.09.2021.

In data 15.11.2021, ai sensi dell'art. 32 del CCRL FVG 15.10.2021, l'organo di revisione contabile ha certificato la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021.

Tutto ciò premesso in data 24.11.2021 si è riunita la delegazione trattante per la sottoscrizione della presente preintesa:

Il Presidente della delegazione di parte pubblica nella persona
del Segretario Generale F.to Avv. Francesco Lenardi

R.S.U. F.to Dott.ssa Lando Meri
F.to Dott.ssa Virgolini Elisabetta
F.to Sig. Casasola Flavio

Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di
F.to Michele Lampe UILFPL (in videoconferenza)

Sulla base della determinazione di costituzione del fondo per lo sviluppo delle Risorse Umane e per la produttività anno 2021, è stata formalizzata l'intesa per la destinazione ai sensi dell'art. 6 del CCDIA 2019 – 2021 (accordo economico anno 2021) stabilendo di non incrementare il fondo per le progressioni economiche orizzontali e destinare tutte le somme residue a produttività collettiva:

CCDIA ECONOMICO 2021

Costituzione		
RISORSE STABILI		
Personale in servizio	190.601,00	
Incrementi lett. D)	10.296,00	200.897,00
Incrementi comma 8	0,00	
Trasferimenti comma 9/10	0,00	
RISORSE VARIABILI		
Personale in servizio	86.728,00	
Incrementi lett. A)	0,00	
Incrementi lett. B)	7.996,11	98.826,11
Incrementi lett. C)	4.102,00	
Trasferimenti comma 9/10	0,00	
TOTALE		299.723,11

Utilizzo		
DESTINAZIONI STABILI		
Progressioni economiche ¹³	180.629,34	
Utilizzi di cui alla lett. A)	0,00	180.629,34
Progressioni 2020	0,00	
.....	0,00	
.....	0,00	
DESTINAZIONI VARIABILI		
Utilizzi di cui alla lett. A)	0,00	
Performance	119.093,77	119.093,77
.....	0,00	
.....	0,00	
TOTALE		299.723,11

1) In considerazione della vacanza contrattuale, le parti concordano che qualora la quantificazione delle risorse di parte variabile (allo stato fatta tenendo conto dell'indicazione regionale di cui alla PEC 24287/2021 dd. 01.10.2021 della D.C. Autonomie locali scritta nelle more della contrattazione collettiva di Comparto attualmente in corso) venisse rideterminata in seguito alla sottoscrizione del CCRL 2019 -2021 con espressa applicazione retroattiva al fondo 2021, verranno stanziati le eventuali ulteriori somme necessarie e destinate alla produttività secondo il presente accordo e le minori somme già liquidate saranno considerate in acconto.

2) Le parti concordano inoltre di integrare la disciplina del buono pasto prevista dall'art. 23 del CCDIA 2019 – 2021 con i seguenti commi:

“4. I di fuori dei turni ordinari, al personale turnista viene attribuito il buono pasto ogni volta che svolga un turno programmato se l'orario in cui è erogata la prestazione di lavoro ricade completamente nella fascia oraria dei pasti (12.00 – 14.00 e 18.00 – 20.00).”

“5. Il buono pasto è riconosciuto anche a tutti i lavoratori nei casi imprevedibili, indifferibili ed eccezionali che comportino un prolungamento di orario di lavoro debitamente autorizzato e tale da impedire la pausa nei normali orari di pranzo o cena (12.00 – 14.00 e 18.00 – 20.00)”

Con riferimento al comma 5 verrà utilizzato apposito modulo con cui il Responsabile di servizio darà analitica descrizione delle strette necessità di servizio che hanno reso impossibile la fruizione della pausa pranzo.